

**COMUNICAZIONE DI REGOLARITÀ
NUOVA VERSIONE**



Gentile Signora/Signore,

ogni anno l'Agenzia delle Entrate esegue dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare che i dati siano corretti e i calcoli esatti. Si tratta, quindi, di un riscontro per controllare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo e che i versamenti delle imposte siano stati effettuati esattamente e nei tempi previsti.

Con questa lettera Le comuniciamo che la Sua dichiarazione Unico 2010 risulta regolare in base a questi controlli.

Le ricordiamo, comunque, di conservare fino al 31 dicembre 2014 tutti i documenti relativi alla dichiarazione. Entro quella data, infatti, l'Amministrazione finanziaria potrebbe eseguire ulteriori e più approfonditi controlli per verificare la Sua posizione fiscale.

Per ogni informazione è a Sua disposizione il nostro servizio di assistenza telefonica al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato, dalle ore 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
Aldo Polito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

**COMUNICAZIONE DI REGOLARITÀ
VERSIONE ATTUALMENTE IN USO**



Gentile Contribuente,

il controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2009, relativa al periodo d'imposta 2008, ha evidenziato che i conteggi relativi ai dati dichiarati sono risultati regolari.

Per ulteriori informazioni inerenti la dichiarazione può contattare i servizi di assistenza telefonica al numero 848.800.444. I servizi sono attivi dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, il sabato ed il costo della telefonata è quello della tariffa urbana a tempo.

La liquidazione automatizzata oggetto di questa comunicazione non esaurisce l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate sulla dichiarazione. Resta, pertanto, l'obbligo di conservare i relativi documenti fino al 31 dicembre 2013.

Distinti saluti

COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ CON PAGAMENTO NUOVA VERSIONE



Gentile Signora/Signore,

ogni anno l'Agenzia delle Entrate esegue dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare che i dati siano corretti e i calcoli esatti. Si tratta, quindi, di un riscontro per controllare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo e che i versamenti delle imposte siano stati effettuati esattamente e nei termini previsti.

Le comunichiamo, quindi, che secondo i nostri controlli la Sua dichiarazione Unico 2010 presenta gli errori che sono evidenziati nelle pagine che seguono.

Se è d'accordo con i nostri dati, può regolarizzare la Sua posizione versando la somma di ... euro, entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione. In questo caso, la sanzione, normalmente pari al 30% delle somme non pagate o pagate in ritardo, è ridotta al 10%. Per effettuare il versamento può utilizzare il modello di pagamento F24 già compilato che trova in allegato. L'importo è comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi previsti.

Può usufruire della sanzione ridotta anche se decide di pagare a rate, versando la prima entro lo stesso termine di 30 giorni. All'interno del foglio Avvertenze, alla voce *Modalità e termini di versamento*, trova le indicazioni per il pagamento rateale.

Se, invece, ritiene che l'esito del controllo non sia corretto, sempre entro i 30 giorni, può fornire chiarimenti e dimostrare la correttezza dei dati da Lei dichiarati, utilizzando il nuovo canale di assistenza online CIVIS o la Posta elettronica certificata (PEC) oppure contattando i Centri di assistenza multicanale al numero telefonico 848.800.444 ovvero rivolgendosi a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia. Nel foglio Avvertenze, alla voce *Come far correggere eventuali errori*, trova le indicazioni per accedere ai diversi servizi.

Infine, Le ricordiamo di conservare fino al 31 dicembre 2014 tutti i documenti relativi alla dichiarazione Unico 2010. Entro quella data, infatti, l'Amministrazione finanziaria potrebbe eseguire ulteriori e più approfonditi controlli per verificare la Sua posizione fiscale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
Aldo Polito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

**COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ CON PAGAMENTO
VERSIONE ATTUALMENTE IN USO**



*Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Settore Gestione Tributi – Ufficio Gestione Dichiarazioni*

Gentile Contribuente,

come risulta dai prospetti allegati, il controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2009, relativa al periodo d'imposta 2008, ha evidenziato alcune anomalie o irregolarità.

Qualora provveda al versamento dell'intero importo dovuto entro 30 giorni dalla ricezione di questa comunicazione usufruirà della riduzione ad 1/3 della sanzione, prevista, in via ordinaria, nella misura del 30% delle somme non versate o versate in ritardo. In tal caso, per effettuare il versamento, potrà utilizzare il modello di pagamento F24 allegato; l'importo in esso indicato, pari a € _____, tiene conto della sanzione ridotta.

Analogamente, usufruirà della sanzione ridotta anche in caso di opzione per il pagamento rateale, con il versamento della prima rata da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla ricezione di questa comunicazione. In allegato, nella sezione Modalità e termini di versamento sono disponibili alcune indicazioni utili per accedere al beneficio della rateazione; per ulteriori informazioni può collegarsi al sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, sezione Servizi, Controllo automatico e formale con calcolo delle rate.

Qualora, invece, ritenga non corretto il risultato del controllo automatizzato, entro 30 giorni dalla ricezione di questa comunicazione potrà fornire i necessari chiarimenti ed esibire i documenti relativi ai versamenti eventualmente non conteggiati ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate preposto all'assistenza del contribuente. A tal fine, potrà fissare un appuntamento sia tramite Internet, collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it, sia tramite telefono, componendo il numero 848.800.444. Allo stesso numero telefonico è possibile richiedere l'assistenza dell'operatore, che potrà risolvere direttamente i casi meno complessi. Entrambi i servizi sono attivi dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il sabato ed il costo della telefonata è quello della tariffa urbana a tempo.

La liquidazione automatizzata oggetto di questa comunicazione non esaurisce l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate sulla dichiarazione. Resta, pertanto, l'obbligo di conservare i relativi documenti fino al 31 dicembre 2013.

Distinti saluti

**AVVERTENZE AVVISO DI ACCERTAMENTO
NUOVA VERSIONE**



- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. XXX00X000000/0000 PER L'ANNO 2007 codice fiscale XXXXXX00X00X000X

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

**1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un ottavo
(Art. 15, comma 2 bis, Dlgs n. 218/97)**

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso (si veda più avanti al n. 4) o istanza di accertamento con adesione (si veda più avanti al n. 3) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un ottavo. Per ottenere questa agevolazione, è necessario versare le somme complessivamente dovute per imposte, sanzioni e interessi entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento (termine che coincide con quello previsto per presentare ricorso). Per i maggiori contributi previdenziali accertati non sono, invece, dovuti interessi e sanzioni. La riduzione delle sanzioni a un ottavo è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso, rimane fermo il termine di 60 giorni entro cui versare la prima rata. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un ottavo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi non possono, invece, essere definite beneficiando della riduzione a un ottavo.

Importi dovuti - Nella tabella che segue (tabella F24 definizione totale) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi. In particolare, si applicano alle imposte accertate, al netto di quelle versate e/o iscritte a ruolo, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 31/12/2009, il tasso previsto dall'art. 20 del DPR n. 602/73;
- a partire dal 01/01/2010 e fino alla data del 04/01/2010 il tasso di interesse è, invece, quello contenuto nell'art. 6 del Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009.

Per ogni giorno successivo maturano gli ulteriori interessi al tasso annuale semplice del 3,5%.

TABELLA F24 definizione totale

Descrizione tributo	Codice Tributo	importo in Euro
Irpef	9451	419.078,00
Interessi (fino al 04/01/2010)		19.257,49
TOTALE		438.335,49
Ulteriori interessi		
Add. Regionale	9453	13.653,00
Interessi (fino al 04/01/2010)		627,38
TOTALE		14.280,38
Ulteriori interessi		
Irap	9466	41.787,00
Interessi (fino al 04/01/2010)		1.920,20
TOTALE		43.707,20
Ulteriori interessi		
IVA	9463	195.043,00
Interessi (fino al 04/01/2010)		10.299,87
TOTALE		205.342,87
Ulteriori interessi		
Add. Comunale	9468	6.827,00
Interessi (fino al 04/01/2010)		313,71
TOTALE		7.140,71
Ulteriori interessi		
Sanzioni di cui al Prosp. A (*)	9452	0,00

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. XXX00X00000/0000 PER L'ANNO 2007 codice fiscale XXXXXX00X00X000X**

Spese di notifica	9400	5,16

Descrizione contributo	Causale Contributo	importo in Euro
INPS	APMF	7.310,00

(*) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari a un ottavo del totale dei "minimi edittali", cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, da cui vengono sottratte le somme dovute ai fini della definizione agevolata per gli anni precedenti. Il calcolo è dettagliato come segue:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Irpef	419.078,00
-n. 2 Add.Regionale	13.653,00
-n. 3 Irap	41.787,00
-n. 4 IVA	195.043,00
-n. 7 Add.Comunale	6.827,00

Totale minimi edittali dell'anno	676.388,00
-totale minimi edittali anno 2004	571.389,00
-totale minimi edittali anno 2005	1.517.398,00
-totale minimi edittali anno 2006	1.073.626,00

Totale minimi edittali	3.838.801,00

Riduzione ad un ottavo del totale dei minimi edittali	Euro	479.850,13
Sanzione dovuta per la definizione agevolata anno 2004	Euro	142.847,25
Sanzione dovuta per la definizione agevolata anno 2005	Euro	393.662,44
Sanzione dovuta per la definizione agevolata anno 2006	Euro	254.093,56

Sanzione dovuta per l'anno 2007	Euro	0,00

Modalità di pagamento - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella tabella F24 definizione totale.

Il contribuente può pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, chiedere di rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali dello stesso importo, oppure di 12 rate per somme superiori ai 51.645,69 euro. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 Dlgs n. 218/97).

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro i termini per presentare ricorso (60 giorni dalla data di notifica) e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'ufficio _____, entro 10 giorni dal versamento.

Dopo il versamento della prima rata, se l'importo residuo è superiore a 50.000,00 euro, è richiesta una garanzia che può essere prestata:

- tramite polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o fideiussione, rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per tutto il periodo di rateazione aumentato di un anno;
- tramite ipoteca volontaria di primo grado per un valore, accettato dall'Agenzia, pari al doppio delle somme oggetto di rateizzazione.

In tali casi, insieme alla ricevuta di pagamento, il contribuente deve inviare o consegnare all'ufficio anche la documentazione relativa alla garanzia prestata e la comunicazione con l'indicazione del numero di rate prescelto.

Nel mod. F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : XXX
- il Codice Atto : 0000000000

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. XXX00X00000/0000 PER L'ANNO 2007 codice fiscale XXXXXX00X00X000X**

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

**2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un quarto
(Art. 17 Dlgs n. 472/97)**

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (imposte, sanzioni e interessi - si veda sopra al n. 1) può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un quarto.

A questo scopo, l'importo da pagare deve essere versato entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento (termine che coincide con quello previsto per presentare ricorso). La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un quarto della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi non possono, invece, essere definite beneficiando della riduzione a un quarto.

Importi dovuti - Nella tabella che segue (tabella F24 definizione parziale) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 definizione parziale		
Descrizione tributo	Codice Tributo	importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A (*)	9601	169.097,00

(*) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari a un quarto del totale dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, dal quale vengono sottratte le somme dovute ai fini della definizione agevolata per gli anni precedenti. Il calcolo è dettagliato come segue:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Irpef	419.078,00
-n. 2 Add.Regionale	13.653,00
-n. 3 Irap	41.787,00
-n. 4 IVA	195.043,00
-n. 7 Add.Comunale	6.827,00
Totale minimi edittali dell'anno	676.388,00
-totale minimi edittali anno 2004	571.389,00
-totale minimi edittali anno 2005	1.517.398,00
-totale minimi edittali anno 2006	1.073.626,00
Totale minimi edittali	3.838.801,00

Riduzione ad un quarto del totale dei minimi edittali	Euro	959.700,25
Sanzione dovuta per la definizione agevolata anno 2004	Euro	142.847,25
Sanzione dovuta per la definizione agevolata anno 2005	Euro	393.662,44
Sanzione dovuta per la definizione agevolata anno 2006	Euro	254.093,56
Sanzione dovuta per l'anno 2007	Euro	169.097,00

Modalità di pagamento - Per versare gli importi dovuti il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella tabella F24 definizione parziale. Il contribuente può pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, chiedere di rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali dello stesso importo oppure di 12 rate



AVVISO DI ACCERTAMENTO N. XXX00X00000/0000 PER L'ANNO 2007 codice fiscale XXXXXX00X00X000X

per somme superiori ai 51.645,69 euro. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 Dlgs n. 218/97).

In entrambi i casi, il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro i termini per presentare ricorso (60 giorni dalla data di notifica) e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'ufficio _____, entro 10 giorni dal versamento.

Nel mod. F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : XXX
- il Codice Atto : 00000000000

3) Accertamento con adesione

(Art. 6, comma 2, Dlgs n. 218/97)

Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione se non si avvale della possibilità di definire per intero l'accertamento (si veda sopra al n. 1). Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l'ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In questo caso le sanzioni sono ridotte a un quarto.

La possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione non è invece preclusa dalla circostanza di aver usufruito della definizione parziale dell'accertamento con il pagamento delle sole sanzioni ridotte a un quarto (n 2).

L'istanza va inviata o consegnata all'ufficio _____ in carta libera, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento (termine che coincide con quello previsto per presentare ricorso). Nell'istanza il contribuente deve indicare un recapito (indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica).

Dalla data di presentazione dell'istanza, il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni. Se il contribuente presenta ricorso (si veda più avanti al n. 4) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

4) Ricorso

(Dlgs n. 546/92)

Il contribuente che sceglie di fare ricorso contro questo avviso di accertamento ha tempo 60 giorni dalla data di notifica, tenendo conto che questo termine è sospeso nel periodo che va dall'1 agosto al 15 settembre.

Il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente se l'ammontare delle maggiori imposte accertate e' inferiore a 2.582,28 euro. Per importi uguali o superiori e' invece obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato, che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (articoli 12 e 18 Dlgs n. 546/92).

Il ricorso, in bollo da 14,62 euro, deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di _____, e notificato alla Direzione provinciale di _____, via _____ città _____.

La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta all'ufficio dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di inammissibilità, il ricorrente deve costituirsi in giudizio. Deve, cioè, depositare o inviare per posta in plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno presso la segreteria della Commissione tributaria:

- l'originale, se il ricorso è stato notificato tramite ufficiale giudiziario;
- la copia, se il ricorso è stato consegnato direttamente all'ufficio o spedito per posta. In questo caso deve essere depositata o spedita anche la fotocopia della ricevuta rilasciata dall'ufficio o della ricevuta di ritorno della raccomandata (art. 22 Dlgs n. 546/92).

5) Riscossione a titolo provvisorio

(Art. 15 Dpr n. 602/73)

Se il contribuente fa ricorso (si veda sopra al n. 4), l'Agenzia iscrive a ruolo (affida, cioè, agli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia il recupero di quanto dovuto) la metà

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. XXX00X00000/0000 PER L'ANNO 2007 codice fiscale XXXXXX00X00X000X

delle maggiori imposte accertate insieme ai relativi interessi dovuti (calcolati applicando il tasso previsto dall'art. 20 del DPR n. 602/73).

6) Riscossione a titolo definitivo
(Art. 14 Dpr n. 602/73)

Se il contribuente non definisce per intero l'avviso di accertamento (n. 1), non presenta istanza di accertamento con adesione (n. 3) né propone ricorso (n. 4), le maggiori imposte accertate con questo atto saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo insieme ai relativi interessi dovuti (calcolati applicando il tasso previsto dall' art. 20 del DPR n. 602/73) e alle sanzioni per intero.

Se invece il contribuente ha definito le sole sanzioni (n. 2), saranno iscritte a ruolo soltanto le maggiori imposte e i relativi interessi.

Iva - La maggiore Iva accertata e i relativi interessi devono comunque essere versati entro 60 giorni dalla data di notifica di questo avviso (art. 60, comma 1, DPR n. 633/72). Se il contribuente non provvede a questo versamento sarà applicata e iscritta a ruolo l'ulteriore sanzione pari al 30% del tributo non versato (art. 13, commi 1 e 2, Dlgs n. 471/97).

7) Autotutela
(DM n. 37/97)

Resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Amministrazione a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine di 60 giorni entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o proporre ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio di

8) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 5,16 euro, sono a carico del contribuente (Decreto del ministro delle Finanze dell'8 gennaio 2001).

Funzionario responsabile del procedimento al quale rivolgersi per informazioni:

ROSSI MARIO

Via _____, Citta' _____
stanza _____, piano _____, telefono _____

Questo atto è composto da 5 pagine

e n. __ allegati composti da n. __ pagine

data

timbro
dell'ufficio

Il Direttore provinciale

AVVERTENZE AVVISO DI ACCERTAMENTO
VERSIONE ATTUALMENTE IN USO

Pagina 1 di 5



- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. XXX00X00000/0000 PER L'ANNO 2007 codice fiscale XXXXXX00X00X000X

AVVERTENZE

1) Definizione dell'accertamento - Articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un ottavo qualora il presente atto, non preceduto da invito ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un ottavo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi non possono in nessun caso essere definite in via agevolata.

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo dovuto, il contribuente fa pervenire a _____ la relativa quietanza di pagamento.

Non sono comunque dovuti gli interessi e le sanzioni relativi ai maggiori contributi previdenziali accertati.

Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici, se le somme dovute superano i 51.645,69 Euro, secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo.

In questo caso il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per il periodo di rateazione aumentato di un anno.

L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Entro 10 giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire a _____ la relativa quietanza di pagamento,

la documentazione relativa alla garanzia prestata ed una comunicazione con l'indicazione del numero di rate prescelto.

Si riepilogano le somme dovute per la definizione dell'accertamento:

Descrizione tributo	Codice Tributo	importo in Euro
Irpef	9451	419.078,00
Interessi (fino al 04/01/2010)		19.257,49
TOTALE		438.335,49
Ulteriori interessi (*)		
Add. Regionale	9453	13.653,00
Interessi (fino al 04/01/2010)		627,38
TOTALE		14.280,38
Ulteriori interessi (*)		
Irap	9466	41.787,00
Interessi (fino al 04/01/2010)		1.920,20
TOTALE		43.707,20
Ulteriori interessi (*)		
IVA	9463	195.043,00
Interessi (fino al 04/01/2010)		10.299,87
TOTALE		205.342,87
Ulteriori interessi (*)		
Add. Comunale	9468	6.827,00

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. XXX00X00000/0000 PER L'ANNO 2007 codice fiscale XXXXXX00X00X000X**

Interessi (fino al 04/01/2010)		313,71
TOTALE		7.140,71
Ulteriori interessi (*)		

Sanzioni di cui al Prosp. A (**)	9452	0,00

Spese di notifica	9400	5,16

Descrizione contributo	Causale Contributo	importo in Euro
INPS	APMF	7.310,00

* Gli interessi sulle imposte accertate, al netto di quelle versate e/o iscritte a ruolo, sono stati calcolati fino alla data del 31/12/2009 ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, e dal 01/01/2010 fino alla data del 04/01/2010 ai sensi dell'art. 6 del Decreto del 21/05/2009.
Per ogni giorno successivo maturano interessi in ragione del tasso annuale semplice del 3,5%.

(**) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari ad un ottavo del totale dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, dal quale vengono dedotte le somme dovute ai fini della definizione agevolata per gli anni precedenti, come di seguito calcolato:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Irpef	419.078,00
-n. 2 Add.Regionale	13.653,00
-n. 3 Irap	41.787,00
-n. 4 IVA	195.043,00
-n. 7 Add.Comunale	6.827,00

Totale minimi edittali dell'anno	676.388,00
-totale minimi edittali anno 2004	571.389,00
-totale minimi edittali anno 2005	1.517.398,00
-totale minimi edittali anno 2006	1.073.626,00

Totale minimi edittali	3.838.801,00

Riduzione ad un ottavo del totale dei minimi edittali	Euro	479.850,13
Sanzione dovuta per la definizione agevolata anno 2004	Euro	142.847,25
Sanzione dovuta per la definizione agevolata anno 2005	Euro	393.662,44
Sanzione dovuta per la definizione agevolata anno 2006	Euro	254.093,56

Sanzione dovuta per l'anno 2007 Euro 0,00

In allegato all'atto si riporta un fac-simile con le indicazioni per il versamento delle somme complessivamente dovute.

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. XXX00X00000/0000 PER L'ANNO 2007 codice fiscale XXXXXX00X00X000X****2) Definizione delle sole sanzioni - Articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto delle sanzioni irrogate; in ogni caso, l'importo da pagare non puo' essere inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

L'importo da pagare viene riportato di seguito:

Descrizione tributo	Codice Tributo	importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A (**)	9601	169.097,00

(**) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari ad un quarto del totale dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, dal quale vengono dedotte le somme dovute ai fini della definizione agevolata per gli anni precedenti, come di seguito calcolato:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Irpef	419.078,00
-n. 2 Add.Regionale	13.653,00
-n. 3 Irap	41.787,00
-n. 4 IVA	195.043,00
-n. 7 Add.Comunale	6.827,00
Totale minimi edittali dell'anno	676.388,00
-totale minimi edittali anno 2004	571.389,00
-totale minimi edittali anno 2005	1.517.398,00
-totale minimi edittali anno 2006	1.073.626,00
Totale minimi edittali	3.838.801,00

Riduzione ad un quarto del totale dei minimi edittali	Euro	959.700,25
Sanzione dovuta per la definizione agevolata anno 2004	Euro	142.847,25
Sanzione dovuta per la definizione agevolata anno 2005	Euro	393.662,44
Sanzione dovuta per la definizione agevolata anno 2006	Euro	254.093,56
Sanzione dovuta per l'anno 2007	Euro	169.097,00

3) Presentazione dell'istanza di accertamento con adesione - Articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

L'istanza di accertamento con adesione va presentata a _____ in carta libera, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4). Nell'istanza va indicato il recapito, anche telefonico, del contribuente.

Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla commissione tributaria sono sospesi per un periodo di novanta giorni. La successiva impugnazione

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. XXX00X00000/0000 PER L'ANNO 2007 codice fiscale XXXXXX00X00X00X

dell'atto comporta automatica rinuncia all'istanza di adesione.

4) Ricorso avverso l'avviso di accertamento - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla sua notificazione tenendo conto della sospensione dei termini del periodo feriale (1 agosto - 15 settembre).

Il ricorso in bollo da Euro 14,62, e' proposto mediante notifica a:

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI - Area legale

Via _____ Citta' _____

a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione a mezzo di plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', il ricorrente dovra' costituirsi in giudizio mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, oppure mediante trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (articolo 22 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992).

Se l'ammontare delle maggiori imposte accertate e' uguale o superiore a Euro 2.582,28 e' obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (articoli 12 e 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992).

5) Riscossione a titolo definitivo.

Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate ai precedenti punti, ovvero si avvale delle sole disposizioni indicate al precedente punto n. 2, le imposte o le maggiori imposte accertate con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi dovuti, calcolati ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, e alle sanzioni pecuniarie irrogate, se non definite.

La maggiore IVA accertata, oltre i relativi interessi maturati, deve comunque essere versata nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In caso di mancato pagamento nei predetti termini, si rendera' applicabile la sanzione pecuniaria pari al 30 per cento del tributo non versato, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

6) Riscossione a titolo provvisorio.

In caso di proposizione di ricorso contro l'avviso di accertamento, sara' riscossa mediante iscrizione a ruolo la meta' delle maggiori imposte accertate con i relativi interessi maturati e maturandi, calcolati ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

Con le medesime modalita' saranno riscosse le somme indebitamente rimborsate salvo che, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto, non sia prestata la garanzia prevista dall'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino a che l'accertamento non divenga definitivo.

7) Contributi previdenziali.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia definito il presente atto ai sensi del citato decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218 (punti 1 e 3), il maggior contributo accertato, i relativi interessi, nonche' le conseguenti sanzioni, saranno dovuti sulla base di un atto emesso dall'I.N.P.S., autonomamente impugnabile.

Nel medesimo atto saranno fornite indicazioni utili ai fini della proposizione del ricorso ed in merito alle modalita' di riscossione coattiva delle somme complessivamente dovute.



- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. XXX00X00000/0000 PER L'ANNO 2007 codice fiscale XXXXXX00X00X000X

8) Spese di notifica.

Le spese di notifica del presente atto, ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 8 gennaio 2001, sono a carico del contribuente. L' ammontare di tali spese e' stabilito nella misura di Euro 5,16.

Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela: _____

Ufficio al quale presentare istanza di accertamento con adesione _____

Funzionario responsabile del procedimento al quale rivolgersi per informazioni:

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Via _____, Citta' _____

stanza _____, piano _____, telefono _____

Modalita' di presentazione del ricorso

Ufficio da indicare nel ricorso: DIREZIONE PROVINCIALE DI

Struttura alla quale notificare il ricorso:

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI - Area legale

Via _____, Citta' _____

Commissione tributaria provinciale competente: XXXXXXXX

Per il pagamento delle somme dovute utilizzare il mod. F24 indicando:

- il Codice Ufficio : XXX

- il Codice Atto : 00000000000

Il presente atto si compone di 5 Pagine

e di n. __ allegati composti da n. __ pagine

Data

Timbro
Dell'Ufficio

Il Direttore Provinciale

**CONTROLLO FORMALE DICHIARAZIONE DEI REDDITI
RICHIESTA DOCUMENTI
NUOVA VERSIONE**



*Direzione Provinciale di
Ufficio Territoriale di
Indirizzo completo dell'ufficio*

*Modello Unico 2008 Persone Fisiche
Prog. lista: XXXXXXXXXX*

*Comune sede dell'Ufficio / Data
Cognome e nome del dichiarante
Indirizzo completo del dichiarante*

Gentile Signora/Signore,

stiamo effettuando il controllo formale della dichiarazione Unico 2008 da Lei presentata.

Si tratta, in particolare, di un riscontro per verificare la correttezza dei dati riportati in dichiarazione, confrontandoli con la documentazione in Suo possesso (per esempio, scontrini, ricevute mediche, ecc.) e con le informazioni inviate all'Agenzia da altri Enti e soggetti (per esempio, l'Inps o il Suo datore di lavoro).

La Sua collaborazione consentirà di verificare la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione in Suo possesso.

La invitiamo, quindi, a trasmettere a questo ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, la documentazione, anche in fotocopia, indicata in allegato, e a fornire eventuali chiarimenti.

La ringraziamo fin d'ora e Le facciamo presente che questo ufficio, nel caso di mancato invio della documentazione richiesta, procederà alla rettifica dei dati da Lei dichiarati e alla comunicazione dell'esito del controllo e delle relative somme dovute.

Distinti saluti

Il Direttore provinciale

MARIO ROSSI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

Il funzionario responsabile del procedimento è :

Per informazioni può rivolgersi al seguente numero telefonico:

Per consentirci una più rapida conclusione dell'esame della documentazione, La invitiamo a esibire o trasmettere, insieme alla documentazione, la copia di questa richiesta e a riportare all'esterno della busta il seguente progressivo:

Progr. Lista: xxxxxxxxxxxxxx

CODICE FISCALE: xxxxxxxxxxxxxx

**CONTROLLO FORMALE DICHIARAZIONE DEI REDDITI
RICHIESTA DOCUMENTI
VERSIONE ATTUALMENTE IN USO**



*Direzione Provinciale di
Ufficio Territoriale di
Indirizzo completo dell'ufficio*

*Modello Unico 2008 Persone Fisiche
Prog. lista: XXXXXXXXXX*

*Comune sede dell'Ufficio / Data
Cognome e nome del dichiarante
Indirizzo completo del dichiarante*

Gentile Signora/Signore,

per semplificare gli adempimenti dei contribuenti da tempo è stato soppresso l'obbligo di allegare alla dichiarazione la documentazione comprovante i dati dichiarati. La documentazione deve essere comunque conservata per l'eventuale esibizione o trasmissione a richiesta dell'ufficio.

L'ufficio sta effettuando il controllo formale della dichiarazione modello UNICO presentata nell'anno 2008 per il periodo d'imposta 2007.

La Sua collaborazione consentirà di verificare la corrispondenza tra i dati esposti in dichiarazione e quelli risultanti dalla relativa documentazione da Lei conservata.

A tali fini è necessario che Lei trasmetta a questo ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la documentazione, anche in copia fotostatica, relativa ai dati indicati in allegato e che fornisca gli eventuali chiarimenti richiesti.

Confidando nel Suo contributo, devo comunque informarLa che, in mancanza della documentazione richiesta, l'ufficio non potrà confermare i dati da Lei dichiarati e dovrà procedere alla rettifica degli stessi comunicandoLe l'esito del controllo formale.

RingraziandoLa per la collaborazione, Le porgo cordiali saluti.

Il Direttore

MARIO ROSSI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

Il funzionario responsabile del procedimento è :

Per informazioni può rivolgersi al seguente numero telefonico:

Per consentirci una più rapida conclusione dell'esame della documentazione, La invito ad esibire o trasmettere, unitamente alla documentazione stessa, la copia della presente richiesta e a riportare all'esterno della busta il seguente progressivo:

Progr. Lista: xxxxxxxxxxxxxx

CODICE FISCALE: xxxxxxxxxxxxxx

**CONTROLLO FORMALE DICHIARAZIONE DEI REDDITI
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
NUOVA VERSIONE**



*Modello Unico 2008 Persone Fisiche
Prog. lista: XXXXXXXXXX*

*Comune sede dell'Ufficio / Data
Cognome e nome del dichiarante
Indirizzo completo del dichiarante*

Gentile Signora/Signore,

Le comunichiamo che abbiamo effettuato il controllo formale della dichiarazione Unico 2008 da Lei presentata per verificare la correttezza dei dati.

A questo scopo, Le ricordiamo che con precedente comunicazione Lei era stata/o già invitata/o a presentare la documentazione in Suo possesso per consentirci di verificare la correttezza dei dati indicati in dichiarazione.

Il nostro controllo ha comportato la rettifica di alcuni dati per i motivi indicati nelle pagine seguenti, dove troverà in dettaglio le rettifiche effettuate e il riepilogo delle somme dovute, comprensive della sanzione del 30% e degli interessi previsti.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando l'allegato modello F24 già compilato. Se effettua il versamento entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione la sanzione sarà ridotta al 20%.

Potrà usufruire della sanzione ridotta anche se decide di pagare a rate, versando la prima rata entro lo stesso termine di 30 giorni. Le modalità di pagamento rateale sono descritte nell'allegato foglio delle spiegazioni.

Se ritiene di essere in possesso di elementi che non abbiamo preso in considerazione può rivolgersi a questo ufficio. Tenga presente che il termine per usufruire della sanzione ridotta è sempre di 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione.

Distinti saluti

Il Direttore provinciale

MARIO ROSSI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

Si comunica il nominativo del funzionario responsabile del procedimento:

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti in ordine alla presente comunicazione, potrà rivolgersi al seguente numero telefonico:

codice fiscale:

**CONTROLLO FORMALE DICHIARAZIONE DEI REDDITI
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
VERSIONE ATTUALMENTE IN USO**



Direzione Provinciale di
Ufficio territoriale di
Indirizzo completo dell'ufficio

Modello Unico 2008 Persone Fisiche
Prog. lista:
Codice atto:

Comune sede dell'Ufficio / Data
Cognome e nome del dichiarante
Indirizzo completo del dichiarante

Gentile Signora/Signore,

La informo che a seguito del controllo formale della dichiarazione modello UNICO presentata nell'anno 2008 per il periodo d'imposta 2007, l'ufficio ha operato le rettifiche riportate nei prospetti allegati nei quali sono esposti i motivi delle variazioni dei dati della dichiarazione, gli esiti del controllo formale ed il riepilogo delle somme dovute.

Le comunico che il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della presente. In tal modo si potrà beneficiare della riduzione ai due terzi della sanzione prevista nella misura del 30 per cento degli importi dovuti a seguito del controllo.

Per effettuare il pagamento si potrà utilizzare il modello di versamento già compilato allegato alla presente.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato anche in rate trimestrali di pari importo, secondo le modalità ed i termini indicati nell'apposito foglio delle spiegazioni allegato alla presente. In tal caso, il versamento della prima rata deve essere comunque eseguito entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Qualora sia in possesso di dati ed elementi che non sono stati considerati o sono stati valutati erroneamente in sede di controllo formale, potrà segnalarli a questo ufficio entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Entro lo stesso termine dovrà essere effettuato il versamento delle eventuali somme ancora dovute per usufruire della riduzione della sanzione.

Cordiali saluti

Il Direttore

Si comunica il nominativo del funzionario responsabile del procedimento:

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti in ordine alla presente comunicazione, potrà rivolgersi al seguente numero telefonico:

_____ codice fiscale: